



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Rep. n. / Racc. n.

del / /2018

ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE

AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2006

PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI

MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI - STABILI COMUNALI

BIENNIO 2018 - 2020

Valore accordo quadro: €..... + IVA

Società aggiudicataria:

Codice fiscale Società:

Codice fiscale Comune di Castellanza: 00252280128

C.I.G.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemiladiciotto**, il giornodel mese diin Castellanza,
presso la sede municipale.

Avanti a me dr....., Segretario Comunale del Comune di
Castellanza, autorizzato a rogare i contratti e gli atti nella forma pubblica amministrativa
nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 del D. lgs. n. 267 del 18/8/2000, s.m.i., sono
personalmente comparsi:

il **COMUNE DI CASTELLANZA**, di seguito per brevità chiamato **Comune**, con sede a
Castellanza (VA), Viale Rimembranze n. 4, rappresentato da, nato a
.....il....., nella sua qualità di responsabile....., domiciliato
per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in nome proprio, ma
in forza di decreto sindacale n.del, in attuazione di quanto stabilito
dall'art. 107, punto 3, lett. c), del D. lgs. n. 267 del 18/8/2000, s.m.i.;

la società, di seguito per brevità chiamata **Società**, con sede legale a
....., Via, rappresentata dal signor....., nato a
.....il, domiciliato presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto,
non in nome proprio, ma nella sua qualità di....., in forza dei poteri ad
esso conferiti con

I predetti componenti, della cui identità personale io Segretario rogante
sono personalmente certo, convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

che, spetta al Comune di Castellanza valutare e programmare gli interventi manutentivi delle
stabili comunali, al fine di garantirne funzionalità e sicurezza;

che, in data 19/04/2016 è entrato in vigore il D. lgs. n. 50/2016 recante *Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
ai lavori servizi e forniture*,

che, il Comune di Castellanza in quanto stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3, lettera o,) del
citato D. lgs. n. 50/2016, intende avvalersi dello strumento dell'accordo quadro con un unico
operatore economico, ai sensi dell'art.54, comma 3, dello stesso decreto, al fine di
programmare adeguatamente i lavori di manutenzione delle opere da idraulico negli stabili
comunal**i**;

che, con determinazione n.del....., il Comune di Castellanza ha indetto
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. lgs. n. 50/2016 (preceduta
da avviso pubblico-indagine di mercato e successivo invito rivolto a dieci operatori) avente ad
oggetto ***i lavori di manutenzione delle opere da idraulico negli stabili comunali, per il
periodo 01/10/2018 -01/09/2018***, da affidarsi con il criterio del maggior ribasso
percentuale offerto ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.a) del D. lgs. n. 50/2016;

che, con la stessa determinazione n..... del sono stati approvati gli elaborati

tecnico/amministrativi inerenti i lavori di cui sopra (capitolato speciale di appalto, elenco prezzi unitari a base d'appalto, schema di lettera di invito e schema di contratto di appalto) per un valore massimo stimato (ai sensi dell'art. 35, comma 16, del D. lgs. n. 50/2016) pari a complessivi € 38.000,00 + IVA;

che,..... (FASI DELLA GARA);

che, (AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA);

che, in capo alla medesima società è stata accertata la sussistenza dei requisiti di legge previsti;

che, con determinazione n. del, sono state approvate le risultanze della procedura negoziata con l'aggiudicazione dell'accordo quadro inerente i lavori di manutenzione ordinaria lavori di idraulico, con sede legale a Via, per il valore massimo stimato di € + IVA, al netto del ribasso d'asta del%;

che, la stipulazione dell'accordo quadro non è fonte immediata di obbligazione tra il Comune di Castellanza e la società aggiudicataria, ma rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento dei singoli appalti, demandati a successivi contratti attuativi;

che, l'appaltatore dichiara che il presente accordo quadro, e i documenti richiamati dallo stesso, definiscono in modo adeguato gli impegni assunti con la firma dello stesso.

Le parti costituite, traducendo in formale atto quanto è oggetto della suesposta narrativa, addiventano alla stipula del presente atto in forma pubblico-amministrativa.

Art. 1 - La narrativa che precede nonché gli atti e i documenti richiamati dalla medesima formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Il **COMUNE DI CASTELLANZA**, rappresentato da, aggiudica alle condizioni stabilite nel presente accordo quadro, alla società, con sede legale a, Via....., rappresentata dal signor....., ***i lavori di manutenzione delle opere da idraulico negli stabili comunali, per il periodo 01/10/2018 -01/09/2018*** per il valore

complessivo massimo stimato di €(..... /.....) + IVA, di cui €+ IVA, al netto del ribasso del% (importo comprensivo di € + IVA di oneri per attuazione D. lgs. n. 81/2008, s.m.i., non soggetti a ribasso d'asta).

L'accordo quadro disciplina contrattualmente le condizioni e le modalità a cui dovranno soggiacere i singoli contratti attuativi, i quali di volta in volta, definiranno i lavori, gli importi e la durata delle prestazioni.

I contratti attuativi saranno formalizzati sui singoli interventi, di qualunque importo, secondo le vigenti disposizioni (comunicazioni commerciali, scritture private o atti pubblici in formato elettronico).

Il valore dell'accordo non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino a quella concorrenza, che non costituisce per l'impresa il minimo garantito.

All'elenco prezzi unitari a base di appalto allegato alla determinazione n.deldovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'appaltatore in sede di procedura di gara per l'aggiudicazione dell'accordo quadro.

I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'accordo quadro.

Qualora in fase progettuale o esecutiva dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista, per determinare il relativo prezzo si farà riferimento al I lavori di cui al presente capitolato speciale d'appalto sono appaltati a misura ed in economia secondo i prezzi unitari indicati nel "**Prezziario delle opere**

Pubbliche anno 2011," pubblicato dalla **Regione Lombardia**;

Art. 3 - La Società, accetta l'accordo quadro dei lavori sotto l'osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, patti, modalità e condizioni dedotti e risultanti dalle determinazioni n.dele n.....del(e

i relativi allegati che qui si intendono integralmente richiamati) e si obbliga ad eseguire i lavori sopracitati secondo l'offerta del, protocollata in data al n.

Per i singoli lavori e forniture la società si impegna inoltre all'osservanza di quanto ulteriormente previsto nei contratti attuativi.

Art. 4 - L'accordo quadro ha una durata dal 01 ottobre 2018 al 30 settembre 2020.

La stazione appaltante potrà posticipare la data di inizio dell'accordo quadro e l'affidamento dei lavori, fermo restando il termine finale.

L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il valore complessivo massimo stimato previsto dall'art. 2 del presente atto.

Si precisa inoltre che non sarà riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso chilometrico, né spese per redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richiesti dalla stazione appaltante per organizzare il lavoro o per redigere migliore offerta, essendo tutte le incombenze di valutazione e di accesso ai cantieri a carico dell'appaltatore.

Art. 5 - A garanzia dell'accordo quadro la Società ha prestato cauzione definitiva, ai sensi

dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., di €(..... /), pari al
% dell'importo netto di appalto, con

La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall'appaltatore per mezzo dell'accordo quadro, compresa la mancata stipula dei contratti attuativi nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

Tale cauzione avrà validità per tutta la durata dell'accordo quadro e, comunque, sino

alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazione dallo stesso nascenti.

La cauzione verrà svincolata ai sensi di legge, in ragione e in misura dell'avanzamento della regolare esecuzione dei lavori oggetto dei contratti attuativi dell'accordo quadro secondo le modalità previste dall'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016.

La società dovrà reintegrare la cauzione stessa, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto valersi in tutto od in parte di essa.

Art. 6 - Ai sensi dell'art. 28 del D. lgs. n. 50/2016 il presente appalto è qualificato di tipo misto comprendendo prestazioni riconducibili sia a lavori che a forniture.

Art. 7 - I termini e le comminatorie contenuti nel presente accordo quadro e nelle disposizioni riguardanti i singoli appalti operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'Appaltatore.

Art. 8 - E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'accordo quadro.

La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell'accordo quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

Art. 9 - La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

In particolare si evidenzia che il Comune di Castellanza ha ritenuto, con propria deliberazione G.C. n. 93 del 02/08/2016, di non aderire a cessioni di crediti derivanti da contratti di servizi, concessioni, forniture, salvo il caso di cessioni di credito in applicazione della misura *Credito in Cassa* promossa da Regione Lombardia per crediti già maturati e certi, liquidi ed esigibili.

Art. 10 - La risoluzione dell'accordo quadro potrà essere effettuata oltre che nei casi indicati nell'art. 108 del D. lgs. n. 50/2016, nel caso in cui si verificassero da parte dell'appaltatore inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali

e contrattuali. La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l'accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per i lavori eseguiti e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

L'accordo sarà dichiarato risolto anche nei seguenti casi:

- ✓ l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero di intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016;
- ✓ inadempimento alle disposizioni della Direzione dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- ✓ manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- ✓ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- ✓ sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- ✓ rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- ✓ subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- ✓ mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui alle disposizioni di legge e del capitolato speciale d'appalto e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

- ✓ qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione S.O.A. per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario.

La procedura per la risoluzione dell'accordo quadro e i successivi contratti attuativi pendenti sono indicate nell'art. 13 del capitolato speciale di appalto.

Art.11 - Per il diritto di recesso si fa espresso riferimento all'art. 109 del D. lgs. n. 50/2016.

Art.12 –I lavori di manutenzione ordinaria sarà raggruppato in tre categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità:

PRIORITA' 01 intervento d'emergenza: segnalato con comunicazione dalla Direzione dell'esecuzione del contratto o del tecnico reperibile, per via telefonica o a mezzo e-mail, deve essere eseguito immediatamente con priorità assoluta ed in qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro. La comunicazione verbale sarà regolarizzata mediante ordine scritto con l'indicazione delle prestazioni eseguite.

PRIORITA' 02 intervento urgente: segnalato tramite comunicazione della Direzione dell'esecuzione del contratto, per via telefonica o a mezzo e-mail, da iniziare entro 24 ore dalla comunicazione. La comunicazione verbale sarà regolarizzata mediante ordine scritto con l'indicazione delle prestazioni da eseguire.

PRIORITA' 03 intervento programmato: lavoro programmato: affidato tramite comunicazioni scritte di esecuzione e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla stazione appaltante che definisce, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi. Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione verrà quantificato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto in relazione alla consistenza del lavoro stesso. I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione.

Art.13 - Ai sensi dell'art.103, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori e comunque prima della stipula del presente atto, una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, con un massimale pari al valore complessivo massimo dell'accordo quadro, e che prevedeva anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila);

La polizza assicurativa deve specificatamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dell'esecuzione del contratto e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

La società ha consegnato POLIZZA

Art.14 - Non è' ammesso il subappalto,

Art.15 - Nel caso di mancato rispetto dei termini di un intervento di **Manutenzione**

Ordinaria con Priorità 02 e 03 indicato nella comunicazioni di esecuzione, verrà applicata una penale pari al 2% del valore dell'intervento per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo del 10%.

L'applicazione delle penali avverrà secondo l'iter procedurale indicato nell'art. 29 del capitolato speciale di appalto.

Nel caso in cui l'impresa non rispetti i tempi di intervento indicati nella comunicazione di esecuzione con **Priorità 01 e/o 02** la stazione appaltante avrà facoltà di avvalersi di altra ditta; oltre alla penale di cui sopra, sarà addebitato all'appaltatore l'onere per le maggiori spese di intervento senza che lo stesso possa contestare il conteggio delle stesse, per il quale non potrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore.

Le suddette penali sono cumulabili ed in caso di ripetute gravi inadempienze che saranno contestate con apposito ordine di servizio o per un importo complessivo delle penali irrogate superiore al 10% dell'importo contrattuale, si procederà per *grave inadempimento alle obbligazioni di contratto* e pertanto si potrà dare corso alle procedure di cui all'art. 108 del D. lgs. n.50/2016 (risoluzione).

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della stazione appaltante al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa dei ritardi.

Art.16 - Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D. lgs. n.50/2016 è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo stimato dei lavori, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art.17 - I pagamenti verranno effettuati con le modalità indicate nell'art. 31 del capitolato speciale di appalto.

L'amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ed il rispetto della normativa dettata per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi del D.P.R. n.207/2010, s.m.i. e della normativa vigente in materia.

Per i lavori i pagamenti saranno effettuati ogni qualvolta l'ammontare della contabilità complessiva, al netto del ribasso offerto, raggiunga la cifra di € 5.000 (cinquemila/00) e fino al limite complessivo del 95% dell'importo contrattuale destinato alla copertura dei lavori.

I pagamenti verranno effettuati dopo che la stazione appaltante avrà ricevuto specifica fattura elettronica, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2013. Si ricorda che il codice univoco ufficio del settore opere Pubbliche del Comune di Castellanza è: **H2WYWC**.

Art.18 - A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso

Art.19 - Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del presente accordo quadro, e dei contratti attuativi seguenti, è competente il foro di Busto Arsizio.

Art.20 - Si dà atto che per gli appalti con importo fino a € 150.000,00 + IVA, non è richiesta alcuna comunicazione di insussistenza di provvedimenti antimafia o dichiarazione di autocertificazione, ai sensi del D. lgs. n. 159/2011, s.m.i..

Dato che parte dei lavori/prestazioni oggetto del presente accordo quadro e dei successivi contratti attuativi soggiacciono alla disciplina prevista dall'art. 29 del D.L. n.90/2014, convertito in Legge n.114/2014, l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti dovranno essere iscritti alla White List presso la prefettura della provincia in cui ha sede legale la società.

Art.21 - L'appalto sarà regolato dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia di appalti pubblici di cui al D. lgs n. 50/2016, dal D.M. L. L. n. 145/2000, dal D. lgs. n. 81/2008, s.m.i., dalle ulteriori normative di legge vigenti in materia.

Si dà per conosciuto ed applicato il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 che contiene gli schemi per la segnaletica temporanea dei cantieri stradali.

Art.22 - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la società si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti, negli accordi locali integrativi degli stessi e quelle concernenti la salute, la tutela, la sicurezza e l'assistenza dei lavoratori dando atto che in caso di inosservanza verranno applicate le norme e sanzioni previste dalle normative vigenti.

La società inoltre si impegna a rispettare, qualora applicabili, le norme per il diritto al lavoro dei disabili, Legge n. 68/1999, s.m.i., e le norme che disciplinano l'immigrazione e la condizione degli stranieri, ai sensi del D. lgs. n. 286 del 25/07/1998 (T.U.), s.m.i..

Art.23 - L'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'amministrazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

Art.24 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, s.m.i..

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010, s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

A detto obbligo soggiacciono anche gli eventuali subappaltatori e subcontraenti.

L'appaltatore, in particolare, si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della Provincia di Varese della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.25 - Sono a completo ed esclusivo carico della società tutte le spese relative e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa.

Art.26 - Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nell'accordo quadro sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 D.P.R. n. 131/1986, s.m.i..

La registrazione avverrà con modalità telematica ai sensi dell'art.3 bis del D. lgs. n. 463/1997, s.m.i..

Art.27 - Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007, s.m.i., mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

Art.28 - Le parti espressamente rinunziano alla lettura degli atti citati, che seppur non materialmente uniti al presente atto, per espressa volontà delle parti, si intendono integralmente accettati.

Art.29 - Si informa che il trattamento dei dati personali relativi al presente contratto è effettuato unicamente per le finalità connesse all'espletamento del presente procedimento e secondo le modalità a ciò strettamente connesse. La comunicazione dei dati a soggetti pubblici o privati e la loro diffusione è ammessa quando sia prevista da norme di Legge o di Regolamento o quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali nei limiti previsti dall'art. 19 del D. lgs. n. 196/2003, s.m.i..

Richiesto io Segretario Comunale rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da numero facciate per intero e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:

la società....., con sede legale in Via....., rappresentata dal signor....., nato a (.....) il....., domiciliato presso

la sede sociale, nella sua qualità di consigliere delegato della società, **mediante firma digitale** rilasciata da....., con certificato di firma digitale valido dalal 04/09/2018,

come da me accertato in conformità al disposto dell'art.1, comma 1, lettera f), del D. lgs.

n.82/2005, s.m.i. (codice dell'amministrazione digitale CAD):

f.to- **(f.to digitalmente)**.

Imposta di bollo assolta con modalità telematica
ai sensi del D.M. 22/02/2007, s.m.i.
mediante M.U.I. per l'importo di € 45,00

Il **COMUNE DI CASTELLANZA**, con sede a Castellanza (VA), Viale Rimembranze n.4,
nella persona dell', nato a il
....., domiciliato presso la sede comunale, nella sua qualità di
....., mediante firma digitale rilasciata da
....., come da me accertato in conformità al disposto dell'art.1,
comma 1, lettera f), del D. lgs. n.82/2005, s.m.i. (codice dell'amministrazione digitale CAD):

Silvano FERRARO – (f.to digitalmente).

Il SEGRETARIO COMUNALE - Antonino CORONA - (f.to digitalmente).